

# Protocollo per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

*approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 30.11.2019*

*“Basta che siate giovani, perché io vi ami assai”.*

*“Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo,  
per voi sono disposto anche a dare la vita”.*

(San Giovanni Bosco)

*«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.*

(PAPA FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018)

## I PRINCIPI GUIDA

### PREMESSA

«In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?”. Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”» (Lc 18,1-5).

Entrare nel Regno vuol dire avere la vita stessa di Dio. Gesù assegna una qualità teologica alla condizione dei bambini (cfr. Mc 10,14). Siamo di fronte a una beatitudine rivolta al futuro, una condizione da raggiungere con l’impegno della libertà.

Per Gesù vi sono condizioni della fanciullezza che qualificano la forma vera della fede. Pensiamo anzitutto allo stupore, tipico di chi non ricava dal proprio sapere un motivo di presunzione, ma una disponibilità alla novità; ne è esempio eloquente la figura di Zaccheo (cfr. Lc 19,1-10). Una seconda caratteristica è quella del “buttarsi”, implicando se stessi: da bambini è facile appassionarsi e spendersi senza misura; da grandi è impresa ardua, perché forte è la preoccupazione di perdersi e di perdersi. Tocca proprio ai grandi, però, vivere la passione con fedeltà, senza scivolare nella grigia abitudine di chi è pigro o semplicemente rassegnato. La sfida, dunque, per vivere da cristiani in questo mondo è diventare grandi con uno stile “bambino”.

Dato che la fiducia e la passione ne costituiscono l’alfabeto, si capisce perché Gesù ammetta una sintonia congenita tra il suo Vangelo e i bambini che stavano volentieri con Lui. Proprio per questo, però, chi abusa della fiducia e perverte lo sguardo di un bambino spalanca l’abisso nel quale il Dio affidabile è sopraffatto dalla menzogna che conduce alla morte. «Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare» (Mt 18,6). Ogni ostacolo posto alla maturazione della fiducia mina la speranza: ingenera il sospetto che la vita non sia degna di essere vissuta. Qualsiasi abuso sui fanciulli e sui più vulnerabili, ancor prima di essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se coinvolge coloro ai quali è affidata in modo particolare la cura dei più piccoli. Per questo motivo la Chiesa Cattolica in Italia intende contrastare e prevenire questo triste fenomeno con assoluta determinazione.

La Chiesa Cattolica in Italia si riconosce in alcuni principi guida, ai quali anche la nostra Associazione si ispira.

### RINNOVAMENTO ECCLESIALE

«L’unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un’apertura penitenziale capace di

lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell'abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione» (PAPA FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018).

Tutta la comunità è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché di tutta la comunità è il prendersi cura dei più piccoli. Ogni qualvolta uno di loro viene ferito, tutta la comunità ne soffre perché non è riuscita a fermare l'aggressore o a mettere in pratica tutto ciò che si poteva fare per evitare l'abuso. Non si tratta però solo di fare il possibile per prevenire gli abusi: è richiesto un rinnovamento comunitario, che sappia mettere al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare. Solo questa conversione potrà permettere a tutta la comunità di vincere ogni silenzio, indifferenza, pregiudizio o inattività per diventare partecipazione, cura, solidarietà e impegno.

## **PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI**

La cura e protezione dei minori e delle persone vulnerabili costituisce un punto di riferimento imprescindibile e un criterio dirimente delle scelte operate dalla Chiesa italiana nelle "Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili". Cura e protezione sono parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del Regno di Dio. La fedeltà al Vangelo è fedeltà a Dio e all'uomo. Prendersi cura dei più piccoli e deboli è dunque una necessità, che deve essere rinnovata con forza, anche a fronte di tradimenti che in passato hanno toccato in profondità la stessa comunità ecclesiale. Prendersi cura dei piccoli e dei deboli significa in primo luogo orientare il proprio cuore, il proprio sguardo e il proprio operato a favore dei più piccoli e indifesi, attraverso una corresponsabilità della comunità condivisa con tutta la società civile. Un primo passo si riconosce nell'ascolto delle vittime e nella loro presa in carico, favorendo una cultura della prevenzione, la formazione e informazione di tutta la comunità ecclesiale, la creazione di ambienti sicuri per i più piccoli, l'attuazione di procedure e buone prassi, la vigilanza e quella limpidezza nell'agire, che sola costruisce e rinnova la fiducia.

## **ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME**

Occorre dare il giusto e dovuto ascolto alle persone che hanno subito un abuso e trovato il coraggio di denunciare. La vittima va riconosciuta come persona gravemente ferita e ascoltata con empatia, rispettando la sua dignità. Tale priorità è già un primo atto di prevenzione perché solo l'ascolto vero del dolore delle persone che hanno sofferto questo crimine ci apre alla solidarietà e ci interpella a fare tutto il possibile perché l'abuso non si ripeta. Questa è l'unica via per passare dal sapere qualcosa sull'abuso sessuale al sentire, patire, conoscere e cercare di comprendere ciò che è realmente accaduto nella vita di una vittima, così da sentirci interpellati a un rinnovamento personale e comunitario. Come Chiesa ci sentiamo quindi tutti chiamati in prima persona a una profonda reazione morale, a promuovere e testimoniare la vicinanza a coloro che sono stati feriti da un abuso. L'ascolto, poi, si deve tradurre concretamente nella disponibilità evangelica a prenderci cura delle vittime, ad accompagnarle e supportarle in un percorso di riconciliazione, guarigione interiore e pace. Se tutta la comunità ecclesiale è coinvolta in

questo cammino, coloro che hanno abusato o sfruttato sessualmente un minore o una persona vulnerabile, soprattutto se questi piccoli erano affidati alle loro cure pastorali, hanno il dovere morale di una profonda conversione personale, che conduca al riconoscimento della propria infedeltà vocazionale, alla ripresa della vita spirituale e, non da ultimo, all'umile richiesta di perdono alle vittime delle loro azioni.

## **RESPONSABILIZZAZIONE COMUNITARIA E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI**

Responsabilizzare la comunità comporta farsi carico della protezione dei minori e delle persone vulnerabili come missione comunitaria che non può essere semplicemente delegata ad alcune strutture o persone. Ciascuno può e deve fare la sua parte, cominciando da un rinnovamento interiore e passando attraverso un rinnovamento comunitario. In questo percorso, nel quale l'intera comunità si fa carico di un cambiamento culturale che metta al centro i più piccoli e vulnerabili, si inserisce il discernimento circa gli operatori pastorali e quanti, in modi diversi, hanno contatto con i minori nelle comunità ecclesiali: animatori, educatori, catechisti, allenatori, insegnanti e tutti coloro che sono impegnati in attività di culto, carità, animazione e ricreazione. Sono persone che con grande generosità si prestano ad un prezioso servizio, per il quale vanno formate e rese corresponsabili dello stile e delle scelte della Chiesa per la protezione e cura dei più piccoli e vulnerabili.

## **GIUSTIZIA E VERITÀ**

La Chiesa ricerca la verità e mira al ristabilimento della giustizia: perché questi obiettivi siano perseguiti senza esitazione, se ne fa promotrice con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la fattiva collaborazione con l'autorità civile. Nessun silenzio o occultamento può essere accettato in tema di abusi. Il rigoroso rispetto della normativa canonica e di quella civile, la redazione e l'applicazione di procedure e protocolli, oltre che il supporto di specifiche competenze professionali e di Servizi strutturati a livello diocesano o interdiocesano possono consentire agli Ordinari di fare quanto a loro compete nella massima chiarezza e trasparenza. Va perseguita la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, e vanno prese tutte le iniziative idonee per impedire la reiterazione dei reati. Le procedure canoniche vanno rigorosamente rispettate: esse non hanno lo scopo di sostituirsi all'autorità civile, bensì quello di perseguire l'accertamento della verità e il ristabilimento della giustizia all'interno della comunità ecclesiale anche, in quei casi in cui determinati comportamenti non siano considerati reati per la legge dello Stato, ma lo sono per la normativa canonica.

## **COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ E LE AUTORITÀ CIVILI**

La Chiesa è chiamata ad aprirsi alla promozione di una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso, di una cultura della cura e della protezione dei minori e delle persone vulnerabili, in dialogo e confronto coraggioso con università, servizi sociali, enti locali, le associazioni di volontariato... La Chiesa vuole promuovere un clima culturale e progetti formativi volti a costruire una società più giusta, a partire dalla comunità credente, dove ogni persona abbia il diritto di vivere in un contesto depurato da ogni genere di copertura e collusione con forme di violenza e sopruso. In tale spirito si inserisce la collabora-

zione con l'autorità civile, nel rispetto della reciproca autonomia e della normativa canonica, civile e concordataria. Essa trova un punto di convergenza nella comune ricerca del bene dei più piccoli e indifesi, della verità e del ristabilimento della giustizia. In un clima di dialogo e confronto, la collaborazione, la stima e la fiducia reciproca possono far progredire verso un mondo più sicuro per tutti.

## **TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**

Risulta di grande valore un'informazione corrispondente alla verità, che sappia evitare strumentalizzazioni e parzialità. La comunità dei credenti deve essere adeguatamente informata delle scelte operate dalla Chiesa con le proprie Linee guida, le prassi e i protocolli adottati, le misure prese per tutelare al meglio i più piccoli e vulnerabili. Un'informazione corretta è già parte integrante di un processo sempre più necessario di formazione permanente dell'intera comunità ecclesiale. Nel caso del singolo procedimento di accertamento della verità da parte delle autorità ecclesiastiche e civili, l'onere di giusta informazione dovrà essere ponderato con il carattere di segretezza tipico di alcune fasi del procedimento (come durante l'indagine previa, per garantire l'efficacia dell'azione investigativa) e con l'obbligo di tutelare, per quanto possibile, la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti. Competenze professionali e strumenti adeguati saranno fondamentali per approntare un servizio di informazioni chiaro ed efficiente.

## **STRUTTURE E SERVIZI OPERATIVI**

A supporto dei compiti propri dei Vescovi e dei Superiori maggiori degli Istituti di vita consacrata (nel nostro caso i Salesiani di Don Bosco - CNOS e le Figlie di Maria Ausiliatrice - CIOFS) sono individuati Servizi e strumenti a livello nazionale, interdiocesano e locale. Non si tratta di sostituire gli Ordinari nelle loro responsabilità, ma di supportarli attraverso l'apporto prezioso di competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e comunicative. Di grande importanza sarà che tali Servizi possano aiutare a diffondere una cultura della prevenzione, strumenti di formazione e informazione, oltre che protocolli procedurali. All'occorrenza potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni. Di non meno rilievo è il fatto che, accanto ad un livello nazionale e un livello interdiocesano, ci sia sempre, a livello locale, un referente diocesano. L'efficacia dei Servizi si misura anche sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e capillare, in sintonia d'azione e d'intenti con gli organismi interdiocesani e nazionali, al fine di una feconda e vicendevole interazione.

## INDICAZIONI OPERATIVE

### 1. DESTINATARI

Il presente protocollo, basato sulle “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” elaborate dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori, si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, all'interno dell'Associazione Nazionale C.G.S. – Cinecircoli Giovanili Socioculturali APS, e possono essere adottate da tutti i Coordinamenti territoriali e dai Circoli locali ad essa affiliati.

### 2. SELEZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

2.1 La disponibilità di chi intende collaborare nelle strutture associative, a qualsiasi titolo, dal rapporto di lavoro a quello di volontariato, deve essere vagliata e accolta con attenzione.

2.2 Chiunque opera in ambito associativo deve essere consapevole e far proprio il presente protocollo nella condivisione del comune impegno per la tutela dei minori.

2.3 Per rafforzare una cultura della protezione dei minori è necessario curare con particolare attenzione la formazione e l'educazione di coloro che operano nelle comunità ecclesiali. A tal fine l'Associazione si avvale delle strutture costituite all'interno delle Diocesi e degli Enti promotori CNOS e CIOFS, e promuove la formazione degli operatori attraverso le opportunità offerte da Istituzioni qualificate.

### 3. DEFINIZIONI

Non esiste ancora una definizione universale dell'abuso sessuale e ciò è dovuto alle differenze culturali e alle diverse norme stabilite dai singoli Stati, che rendono quindi difficile uniformare, anche scientificamente, i criteri. In merito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità così si esprime: «Per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima» (OMS, Rapporto mondiale sulla violenza e la salute, 2002).

Nel presente documento si intende per:

- a) «minore»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata;
- b) «adulto vulnerabile»: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;
- c) «abuso sessuale»: i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

- nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
  - nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
  - nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche.
- d) «materiale pedopornografico»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

Secondo l'art. 609 quater del Codice di Procedura Penale italiano, subisce un abuso sessuale chi:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

L'art. 609 bis allarga tale reato a chi, tra gli altri, compie atti sessuali «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto».

#### **4. PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI PRESUNTI ABUSI**

4.1 Non può essere tollerato alcun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili: chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alle competenti autorità, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa.

4.2 La eventuale segnalazione all'autorità ecclesiastica non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata. Per questo motivo, il segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale e/o colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori vengano sempre e chiaramente informati della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato e del fatto che la procedura

canonica, indipendente e autonoma rispetto a quella civile, non può e non intende in alcun modo sostituirsi a essa.

4.3 In ambito ecclesiastico, ogni segnalazione deve essere accolta dall'Ordinario che può opportunamente avvalersi delle apposite strutture della Chiesa. Questi, attraverso personale appositamente formato e dotato delle qualità umane necessarie, secondo i protocolli stabiliti dal Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori della CEI, assicura l'accoglienza, l'ascolto competente e l'accompagnamento rispettoso delle segnalazioni.

4.4 Qualora la segnalazione riguardi un chierico, andrà informato il Vescovo o il Superiore competente, perché proceda all'indagine previa prevista dalle procedure canoniche.

4.5 L'ascolto e l'accoglienza del segnalante e/o di colui che dichiara di aver subito un abuso sessuale e/o dei suoi familiari deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto e riservato. A tutela della trasparenza dell'attività espletata, è opportuno che ogni colloquio sia debitamente documentato quantomeno mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti o altra modalità convenuta tra i presenti.

4.6 La segnalazione deve contenere elementi circostanziati, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione.

4.7 Le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza.

4.8 A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.

4.9 Qualora l'autorità ecclesiastica fosse messa a conoscenza di abusi sessuali su minorenni commessi da operatori pastorali laici che operano nelle comunità ecclesiali, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva, si atterrà alle norme civili e canoniche in materia; se richiesta, fornirà piena collaborazione all'autorità giudiziaria; adotterà comunque i provvedimenti cautelativi che rientrano nelle sue possibilità per tutelare al meglio i minori coinvolti nelle attività pastorali.

4.10 In ogni caso, deve essere riservata una diligenza particolare per non esporre al danno la buona fama di chi accusa, di chi è accusato, degli Enti promotori dell'Associazione e delle Istituzioni religiose presso cui l'Associazione presta la propria opera; infatti, pur costituendo l'oggetto del presunto abuso un atto moralmente biasimevole, che intacca la disciplina della Chiesa e costituisce un delitto secondo la Legge italiana, esso può costituire una occasione per insinuare strumentalizzazioni a fini scandalistici ed economici. Inoltre, occorre tener conto dell'odierna facilità mediatica di sfruttare tali fatti – indipendentemente dalle prove – per denigrare la Chiesa.

4.11 Si porrà inoltre massima cura a non intralciare o sovrapporsi in alcun modo all'autorità giudiziaria e si sarà particolarmente cauti nell'assumere pronunciamenti pubblici, anche mediante i social network.

## 5. NORME DI BUONA CONDOTTA

5.1 La funzione di questo codice di condotta è quella di esplicitare un orientamento chiaro rispetto al comportamento da assumere con i minori e gli adulti vulnerabili. Le norme che seguono definiscono il comportamento che dovrà essere messo in atto da tutto il personale dipendente o volontario che collabora nelle diverse attività condotte dall'Associazione. I coordinatori territoriali e i presidenti locali faranno in modo di far conoscere e di far attuare tali norme in tutte le Associazioni locali affiliate.

5.2 La conoscenza e l'accettazione di tali principi è condizione necessaria per essere ammessi ai ruoli dirigenziali, di volontariato e al lavoro dipendente.

5.3 Se gli incontri con minorenni avvengono all'interno degli ambienti concessi in uso all'Associazione a qualunque titolo, si utilizzeranno i locali comuni e non le stanze private. Durante tali incontri, le porte di questi locali non possono mai essere chiuse a chiave.

5.4 I colloqui personali con i minori andranno svolti possibilmente in luoghi accessibili, o comunque non isolati e il cui accesso non sia nascosto e non visibile ai più.

5.5 Per organizzare le gite e le trasferte con i minori al di fuori della località di abitazione, è richiesta un'approvazione scritta dei loro genitori o curatori legittimi.

5.6 Per quanto possibile, si chiederà ai genitori di provvedere al trasporto dei propri figli per rientrare nelle loro case. In caso di impossibilità, l'operatore dell'Associazione chiederà ai genitori un'autorizzazione, anche informale, di accompagnare a casa il loro figlio e curerà di non rimanere mai solo in automobile con minori.

5.7 Le attività culturali, formative e ricreative che prevedono il pernottamento al di fuori del luogo di abitazione, saranno organizzate in modo tale da garantire ai minori la dovuta privacy.

5.8 In caso di utilizzo dei bagni e delle docce, i minori vi potranno essere accompagnati solo in situazioni di emergenza o di particolare necessità. In caso di non autosufficienza si valuterà con la famiglia il modo con cui fornire l'eventuale aiuto necessario.

5.9 Durante i contatti con i minori, gli operatori dell'Associazione conserveranno buon senso e rispetto delle usanze del posto riguardo ai segni esterni di vicinanza e di affetto. Si farà in modo di evitare malintesi, situazioni e interazioni ambigue, cose tutte che potrebbero suscitare sospetti. Si eviterà con decisione di utilizzare un linguaggio volgare con i bambini e i ragazzi, così come espressioni o racconti a sfondo sessuale.

5.10 Non si renderanno accessibili ai minorenni prodotti editoriali o materiali audiovisivi della cui moralità non si è veramente certi e convinti.

5.11 Si vigilerà affinché i minorenni non abbiano incontrollato accesso alla rete Internet nei locali in uso all'Associazione.

5.12 Si farà in modo che sui dispositivi informatici di uso comune sia installato un parental control.

5.13 Fotografie o video che ritraggono minorenni possono essere fatti solo dopo aver ottenuto il consenso esplicito dei genitori o dei tutori. Si eviterà in maniera assoluta di scattare fotografie o di riprendere minorenni che si trovano nei bagni o negli spogliatoi, o

comunque in situazioni nelle quali deve essere garantita la loro riservatezza. In ogni caso, le foto e i video prodotti durante le attività associative non devono essere pubblicati nei profili social network dei singoli operatori, senza specifica autorizzazione da parte dei genitori dei minori coinvolti, né fatti oggetto di trasmissione via web e/o mediante chat, anche se riservate.

5.14 Si metteranno in atto atteggiamenti di prudenza e di moderazione nell'utilizzo del social network e delle chat per comunicare privatamente con i minorenni, limitandolo allo stretto necessario. Si eviterà di condividere parole, immagini, video che potrebbero dare adito ad interpretazioni a sfondo sessuale.

5.15 Se un operatore dell'Associazione ha fondato motivo di credere che un minore sia oggetto di abuso sessuale, è tenuto ad avvertire i genitori del presunto abusato, il presidente dell'Associazione locale coinvolta e il Parroco o il Superiore religioso (nel caso che il fatto sia avvenuto nei locali parrocchiali, oratoriani o durante lo svolgimento di attività pastorali).

5.16 Ove vi sia fondato motivo di credere che l'abuso sia perpetrato in seno alla famiglia, occorre, previo accordo con il Parroco o il Superiore religioso (nel caso in cui l'Associazione svolga le proprie attività presso una struttura ecclesiale) e dopo aver consultato un legale ed uno psicologo, segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria. Si presti molta attenzione a verificare i fatti, evitando di dar seguito ad informazioni prive di fondamento e quindi diffamatorie, che possono danneggiare la reputazione di terze persone.

5.17 Si farà in modo che tutto il personale che lavora o collabora con l'Associazione in strutture di accoglienza di gruppi (giovanili e non) e in attività che prevedono il pernottamento per una o più notti in una casa insieme a dei minorenni (campi scuola, estate ragazzi, incontri formativi residenziali, ecc.) – esibisca il certificato penale che attesti che non ha mai commesso abusi sessuali nei confronti di minori o adulti vulnerabili. Tale personale, prima di essere assunto (nel caso di lavoro dipendente) o prima di iniziare le attività suddette (in caso di volontariato) dovrà inoltre firmare quest'ultima parte del documento: "Norme di buona condotta", dichiarando di conoscerlo in tutte le sue parti e di adeguare ad esso il proprio comportamento.